

Il patrimonio imperiale in Sicilia

L'età di Sesto Pompeo ha senza dubbio rappresentato per la Sicilia un momento di grande importanza¹. Gli 8 anni in cui il figlio di Pompeo resse le sorti dell'isola significarono per Roma la cesura dell'inoltro delle decime siciliane, il blocco dei convogli dall'Africa, con evidenti problemi di approvvigionamento². Ma, dalla nostra prospettiva, ciò che risulta particolarmente interessante furono le conseguenze che, all'indomani di Nauloco, si registrarono nell'assetto della proprietà terriera³. Significativi, infatti, furono i mutamenti di proprietà, allorché Ottaviano, come ci informa icasticamente Cassio Dione⁴, procedette a "sistemare le cose di Sicilia". In tale sistemazione, che contemplò, tra l'altro, la deduzione di 6 colonie⁵, fu prevista anche l'assegnazione di quelli che gli agrimensori antichi definirono *fundi excepti bene meritorum*⁶, vale a dire la distribuzione di fondi a quei bene meriti che si erano schierati politicamente e militarmente dalla parte del vincitore. All'indomani dunque di quello che Augusto definì nelle *Res Gestae* un *bellum servile*⁷, con riferimento alla massa di schiavi che Sesto Pompeo aveva assoldato al fine di attuare il blocco marittimo verso Roma e l'Italia⁸, si verificò nell'isola un vero e proprio "terremoto nell'assetto della proprietà terriera", per riprendere una felice espressione di S. Calderone⁹, in cui le confische, ovviamente, rivestirono un ruolo determinante. Tra i beneficiari di tali confische e relative distribuzioni sono da annoverare presumibilmente quel *Caius Calvisius Sabinus*¹⁰,

¹ S.C. Stone, 1983, 11-22. Ingente fu lo sforzo militare che presuppose, con l'utilizzo di 45 legioni, 600 navi da guerra, 37.000 armati alla leggera e il supporto di 25.000 cavalieri. Cfr. App. B.C. 5, 96-129, con comm. di E. Gabba 1970; Dion. Cass. 48, 43-48; 49, 1-18. Su questi dati Holm 1901 (1965), III, 1, 371 ss.; Pace 1958, I, 307-308.

² In seguito all'interruzione delle spedizioni granarie dalla Sicilia, pare che Ottaviano sia stato assalito a pietrate nel foro. La cittadinanza affamata lo avrebbe così costretto all'accordo di Miseno. Cfr. App. B.C. 5, 18, 34, 67-68; Dion. Cass. 48, 31, 1-6; Suet. Aug. 16, 1; Vell. 2, 77, 1.

³ Nella ricostruzione della Stone, cit. alla n. 1, la desolazione dell'isola, secondo la nota descrizione fornitaci da Strabone, con la sequenziale "erosione" della vita di molti centri cittadini sarebbe la conseguenza dalle misure prese da Ottaviano per punire coloro che avevano appoggiato Sesto Pompeo. In questa prospettiva andrebbe inquadrata pure la decisione di fondare colonie, e solo nelle zone costiere del settore orientale e settentrionale della Sicilia, mentre la parte centrale, lasciata in rovina, sarebbe stata trasformata in *latifundia*. Tale posizione interpretativa si allinea con la ricostruzione a suo tempo formulata dal Rostovzev che ha particolarmente insistito sul declino delle classi cittadine medio-alte come una delle maggiori conseguenze della repressione augustea. Cfr. al riguardo le opportune considerazioni di Gabba 1986, 77, il quale ritiene che la colonizzazione promossa da Augusto abbia rappresentato solo un mutamento di proprietari di fondi e difficilmente possa aver riguardato anche un riassetto dei contesti agrari. Per la clientela pompeiana in Sicilia cfr. Manganaro 1963, 216.

⁴ Dion. Cass. 54, 7, 1.

⁵ A Tauromenion, Catana, Syracusae, Tyndaris, Thermae Himerenses e Panhormus. Le città che avevano sostenuto Sesto furono multate di 1600 talenti. Cfr. App. B.C. 5, 129.

⁶ Hygin. grom. in *Grom. vet.* (Lachmann) I, 197, 8 ss.

⁷ *Res Gestae* 27, 3.

⁸ Sulla sorte degli schiavi catturati c'informa Oros. *hist.* 6, 18, 33: *triginta milia servorum dominis restituit, sex milia, quorum domini non extabant, in crucem egit.*

⁹ Calderone 1984, 13-30; 31-57, in partic. 18.

¹⁰ Broughton 1968, II, 401; Calderone 1984, 18 ss.

comandante della flotta tirrenica di Ottaviano, i cui *praedia* nella piana di Gela ne avrebbero conservato e suggellato il nome, e sicuramente Agrippa, il genero di Augusto, suo *consors* e *collega* dal 18, o piuttosto dal 23¹¹, padre di Caio e Lucio Cesari, adottati entrambi da Augusto nel 17 a. C., che se un'*atrox fortuna* non avesse prematuramente strappato alla vita, sarebbero stati suoi eredi, come lamentava lo stesso principe nel testamento¹². Delle tenute di Agrippa in Sicilia e della loro alta redditività c'informa Orazio in una nota epistola datata intorno al 20 a.C.¹³, inviata al *procurator* Iccius, aspirante filosofo, che dopo aver partecipato, in cerca di fama, alla campagna d'Arabia, nel 26-25 a.C., si era dedicato ad attività meno pericolose come appunto la gestione delle rendite dovute al generale.

Il rinvenimento a Catania di alcune epigrafi menzionanti individui col nome di *Vipsanius*¹⁴ ha spinto nel passato alcuni studiosi¹⁵ a proporre di identificarli come "anciens affranchis" che avevano lavorato sui suoi domini o per suo conto¹⁶. Una diversa localizzazione di tali possedimenti ha suggerito invece G. Manganaro, che ne ha proposto l'individuazione nel settore centro meridionale dell'isola, quello, per intenderci, più marcatamente caratterizzato dall'*eremia* straboniana, zona in cui, a suo parere, si sarebbe costituito un primo nucleo di latifondo imperiale, con terre confiscate appunto ai partigiani di Pompeo¹⁷. Relativamente agli espropri effettuati alla *gens Pompeia*, tuttavia, bisogna ipotizzare una mano non troppo pesante da parte di Augusto se è vero che, come riferisce Ovidio, ancora nel 14 d.C. *Sextus Pompeius*, console in quell'anno, discendente per via paterna del più famoso Pompeo Magno, veniva definito *Rex Trinacriae*, in relazione appunto alla sua grande posizione fondiaria, che sarebbe stata cancellata solo dal rastrellamento operato da Caligola nei confronti del suo erede¹⁸. Non ci è noto se, nel 12 d. C., alla morte di Agrippa, i suoi possedimenti siciliani siano stati lasciati ad Augusto, come d'altronde si verificò per altre sue *possessiones* di cui in Dione Cassio si fa esplicita menzione, come, ad esempio, quelle nel Chersoneso e in Ellesponto. Tuttavia, l'espressione piuttosto generica da lui usata, τῶν τε γὰρ πλείστων αὐτοῦ ἐκλερονόμησεν¹⁹, lascerebbe supporre fosse il *princeps* l'erede anche per i possedimenti per i quali Orazio aveva affermato che non c'era abbondanza più grande che Giove potesse concedere al *procurator* Iccio se egli li avesse *recte* gestiti. Morti Gaio e Lucio Cesari, rimasto in vita solo il figlio più piccolo, Agrippa Postumo, è comunque verisimile che tali beni rientrassero, se non personalmente al principe, almeno in linea ereditaria all'interno della famiglia²⁰. Nondimeno, sembrerebbe che Augusto stesso fosse proprietario di terre in Sicilia. Durante il suo soggiorno nell'isola, nel 22-21 a.C., prima di proseguire il suo viaggio verso l'oriente, avrebbe proceduto a una definizione dell'assetto giuridico di alcune città siciliane e avrebbe provveduto a sostituire il procuratore

¹¹ Su Agrippa e la sua posizione costituzionale cfr. Roddaz 1984.

¹² Suet. *Tib.* 23.

¹³ Hor. *ep.* 1, 12 menziona appunto Iccio e gli scoliasti del poeta lo presentano come *procurator Agrippae in Sicilia*. Cfr. Porphyron *comment. ep.* 1, 12, 1: "*Hic autem nunc Iccius procurator Agrippae est constitutus, cui agrum eum commendavit*"; Ps. Acron, *Ad ep.* 1, 12, 1: "*Alii dicunt, quod agros illi in Sicilia donaverit Agrippa*". Cfr. anche Hor. *carmin.* 1, 29.

¹⁴ *IG XIV* 494-495; *CIL X* 7101.

¹⁵ Così Casagrandi 1893, 127-138.

¹⁶ In questo senso Roddaz 1984, 136.

¹⁷ Manganaro 1988, 18.

¹⁸ Ov. *Pont.* 4, 15, 15.

¹⁹ Dion. Cass. 54, 29, 5.

²⁰ Sul problema delle tenute siciliane di Agrippa e della loro "destinazione" nell'asse ereditario cfr. Hirschfeld 1902, 309 ss.; Rostovzev 1933, 65 n. 15; 72 n. 22; 246; Calderone 1984, 20; Manganaro 1988, 1-89, spec. 22.

(*dioichetén*) Theodoros (o Athenodoros) di Tarso, detto il Calvo, sicuramente identificabile col filosofo stoico, che, pur assiduo di Posidonio, aveva elaborato una concezione politica assai lontana dai dettami del maestro e risultava essere un protagonista della vita culturale romana nel dopo guerra civile, nonché precettore di Ottaviano, sul quale si sarebbe abbattuta l'accusa infamante di malversazioni²¹. Non avrebbe brillato per onestà e trasparenza amministrativa e sarebbe stato sostituito nella gestione delle terre siciliane del principe con un altro filosofo, Areios di Alessandria, soprannominato il Didimo, anch'egli maestro di Augusto, che avrebbe contribuito in modo determinante a mitigare le sue risoluzioni contro gli Alessandrini e che, successivamente, sarebbe stato insignito della carica di *praefectus Aegypti*²². Ad essi sarebbe poi successo presumibilmente M. Pompeo Macro, amico di Ovidio²³, ordinatore delle biblioteche e *epitropos* dell'Asia, discendente di Teofane di Mitilene, se si accorda veridicità ad una testimonianza straboniana²⁴. Ricaviamo tali informazioni dagli *apophthegmata* di Plutarco, opera oltremodo dibattuta, di cui è stata messa in discussione anche la paternità del grande biografo²⁵.

C'è da dire che tutti gli studiosi di storia della Sicilia hanno comunque ritenute fededegne le indicazioni fornite dagli *apophthegmata*, che dunque costituirebbero la prima attestazione circa l'esistenza di patrimonio imperiale in Sicilia²⁶. È verisimile che questo nucleo embrionale di possedimenti imperiali fosse, almeno alla sua genesi, patrimonio privato, personale di Augusto, ottenuto mediante eredità, o confisca, o donazione; ed è convinzione pressoché unanime della dottrina che almeno sotto la dinastia giulio-claudia il *patrimonium* abbia appunto conservato la configurazione di un patrimonio privato, acquisito e poi trasmesso dall'uno all'altro *princeps* in via ereditaria. Solo successivamente avrebbe assunto un differente assetto, anche se, al riguardo, le esegesi interpretative risultano opposte e dicotomiche.

Com'è noto, con la formazione del principato, fu inevitabile che si procedesse a una ristrutturazione dell'organizzazione finanziaria. L'*aerarium populi Romani* perse progressivamente la sua importanza, fino ad estinguersi o ad essere assorbito nei complessi patrimoniali di cui il principe divenne titolare, vale a dire il fisco, il *patrimonium* e, solo successivamente, la *ratio privata*, la *res privata*. La distinzione tra beni privati dell'imperatore e demanio statale rappresenta, com'è noto, uno dei punti più oscuri e dibattuti dalla romanistica²⁷, che si è affannata a cercare di determinare la differenza tra il complesso dell'am-

²¹Plut. *Apoph.* 5; *RE Suppl.* V, 1931, col. 49 s. v. *Athenodorus (Hosius)* che segue l'ipotesi del Cichorius circa l'errata trascrizione del nome Teodoro a posto di Atenodoro. Avrebbe raccolto per Cicerone materiale utile all'elaborazione del terzo libro del *De Officiis*, fornendogli anche sommari del "Sui doveri" di Posidonio (Cic. *Ad Atticum* 16, 11, 4; 14, 3). Una volta tornato in patria poté comunque avvalersi della propria assiduità con Augusto per ottenere agevolazioni fiscali in favore di Tarso. Cfr. Plut. *Publ.* 17; Strab. 14, 674; Sen. *dial.* 9, 3; 7; *ep. mor.* 10, 5; Dion. Cass. 52, 36, 4; 56, 43, 2; Plin. *ep.* 7, 27, 7-11.

²²Holm 1965, III, 436; 639, n. 201-203. Bisognerebbe interrogarsi sul motivo che avrebbe spinto Augusto a delegare la gestione dei suoi possedimenti siciliani proprio a due filosofi, a lui legati da stretti legami di assiduità ed amicizia.

²³Ov. *Pont.* 2, 10, 21-29.

²⁴Strab. 13, 618.

²⁵Il dibattito sulla autenticità plutarca dell'opera risale al 1500 quando W. Xylander, nell'edizione dei *Moralia*, ne contestò la paternità. Per uno *status quaestionis* si rimanda a Ziegler 1965.

²⁶Per un elenco dei latifondi imperiali nelle varie province utile la rassegna in Crawford 1980, 63. Per la sezione siciliana 75.

²⁷Impossibile dar conto della messe di contributi sull'argomento. Per una bibliografia essenziale cfr. His 1896, 60 ss.; Hirschfeld 1905, 18 ss.; Vassalli 1908 (1960), 58 ss.; Garzetti 1953, 302 ss.; Jones 1960, 106 ss.; Kränzlein 1965, c. 494 ss.; De Martino 1965, 803 ss.; Masi 1971; Voci 1989.

ministrazione finanziaria che faceva capo all'imperatore e l'insieme dei suoi beni patrimoniali. Il problema, ovviamente, presuppone e si sovrappone a quello relativo alla presumibile diversità nella condizione giuridica del *fiscus* e del *patrimonium*, e alla natura di essi nel rapporto con l'imperatore, argomento, questo, che viene sottovalutato da coloro i quali hanno ritenuto che essa diversità sia essenzialmente riconducibile a livello di "differenziazione contabile, in una differente ripartizione fra i diversi articoli di bilancio"²⁸ e vada individuata piuttosto nella originaria significazione dei due termini, intendendo cioè il *fiscus* come cassa e quindi successivamente, per esteso, come amministrazione finanziaria imperiale; il *patrimonium* come sostanza patrimoniale dell'imperatore, includente anche i redditi fiscali. Non è certo mia intenzione, in questa sede, riproporre i termini del dibattito circa la rimodulazione, attuata dalla coscienza giuridica romana, nel nuovo assetto che, dal principato augusteo si impose, per esprimere la relazione tra il *princeps* e l'amministrazione finanziaria e patrimoniale del popolo romano²⁹. In ogni caso, dalle fonti non emergerebbe che il *patrimonium* personale dell'imperatore abbia avuto una configurazione giuridica diversa dal *patrimonium fisci*³⁰ e non solamente dal punto di vista relativo alla sua intrinseca natura giuridica, ma anche per quanto concerne la pratica amministrativa. Pare dunque ancora assolutamente condivisibile la teoria mommseniana circa la titolarità dell'imperatore sul fisco³¹ rispetto ad altre esegesi che hanno individuato nello stato il soggetto giuridico del fisco, o che ne hanno teorizzato l'autonomia come persona giuridica. Né si può certo escludere l'ipotesi secondo cui, soprattutto nei primi tempi, l'impiego di medesime persone, dello stesso staff a cui si affidava la gestione nelle province sia dei beni patrimoniali privati dell'imperatore sia dei beni demaniali possa aver contribuito ad ingenerare confusione³². In tale ottica, il *patrimonium*, originariamente considerato come meramente privato, potrebbe aver acquisito nel corso del tempo le caratteristiche di patrimonio della funzione imperiale, "di patrimonio, cioè, del quale fosse imposto da invalicabili consuetudini al *princeps* di non disporre per scopi privati"³³.

Tuttavia, le tante considerazioni formulate sulla natura giuridica del *fiscus* e sul rapporto fra esso e il *patrimonium* potrebbero anche essere il risultato di una prospettiva scorretta e fuorviante, estranea all'esperienza romana e riflettere essenzialmente eccessive preoccupazioni.

²⁸ Così Orestano 1968, 243.

²⁹ Per una messa a fuoco del problema vd. l'analisi compiuta da Garzetti 1953, 289-327. In particolare 301 ss. per le differenti posizioni elaborate dalla letteratura e sulla polemica tra Mommsen e Hirschfeld al riguardo.

³⁰ Lo Cascio 1971-72, 62. Vd. le considerazioni di Rostovzev 1933, 64: "Quanto più l'imperatore (*scil.* Augusto) spendeva del suo per servizi pubblici – per nutrire e divertire il proletariato romano, per fare di Roma la degna capitale del mondo, per regolare il corso del Tevere, per aprire nuove strade militari in tutto l'impero – tanto più difficile riusciva segnare il limite tra le sue risorse private e le entrate dello stato. Ciò tuttavia non voleva dire che il patrimonio dell'imperatore restasse assorbito in quello dello Stato, anzi aveva l'effetto contrario di far sì che egli potesse disporre delle risorse dello Stato al modo stesso in cui disponeva delle sue rendite private".

³¹ Mommsen 1887³ II, 998 ss.

³² In questa prospettiva Brunt 1966, 75-91, che si è tenacemente contrapposto alle ipotesi formulate da Millar 1963, 29 ss., secondo cui nei primi due secoli dell'impero il termine *fiscus* indicherebbe la proprietà privata dell'imperatore e sarebbe pertanto indistinguibile da espressioni come *res familiaris*; e da Jones 1950, 22 ss. che ha inteso il fisco come l'intero complesso finanziario controllato dall'imperatore. Che in alcuni casi venisse adoperato un unico procuratore per curare gli interessi dell'imperatore in carica insieme a quelli degli altri membri della sua famiglia è deducibile, ad esempio, da *CIL* X 7489; VI 4358; VI 9066. Cfr. Crawford 1980, 41.

³³ Lo Cascio 1971-72, 56-121, in partic. 65.

pazioni di tecnicismo giuridico proprie dei romanisti. Già a suo tempo Marquardt, contrapponendosi a tutti coloro che si affannavano a districarsi tra le oscure e contrastanti testimonianze circa il significato e la valenza di termini ed espressioni quali *fiscus*, *res nostra*, *aerarium nostrum*, *res dominica* e via dicendo, aveva osservato che, a suo parere, gli imperatori romani si sentivano di essere quel che Luigi XIV diceva di sé.

Come poco chiari risultano tali assetti amministrativi con i relativi apparati gestionali, così brancoliamo nel buio circa il processo di assorbimento nel *patrimonium* imperiale dell'*ager publicus populi Romani*. Secondo la dottrina, tale commistione si sarebbe attuata prima nelle province imperiali e, solo successivamente, in quelle senatorie. Nelle prime, infatti, quasi naturalmente, si verificò che l'*ager publicus*, ancora nelle mani degli appaltatori, ricadesse nella sfera delle attribuzioni gestionali dei *procuratores* imperiali. Si indica comunemente l'età flavia come il momento in cui si può riferire, nelle province senatorie, l'unificazione dei beni patrimoniali del popolo romano con quelli imperiali, (o comunque la loro attribuzione all'amministrazione del *princeps*), e quindi il periodo in cui si attuarono le prime attribuzioni di *ager publicus* all'amministrazione imperiale. L'argomento di per sé risulta oltremodo complesso per una molteplicità di problemi, non ultima la difficoltà di individuazione di terra demaniale in età imperiale, in relazione anche all'annosa questione relativa alla natura giuridica del *solum provinciale*. Ma non è questa la sede per riproporre la *vexata quaestio* circa la celeberrima formulazione di Gaio secondo la quale "*in provinciis solo ... dominium populi Romani est vel Caesaris*"³⁴.

Nella *provincia Sicilia* il passaggio amministrativo e gestionale al *patrimonium* imperiale dell'*ager publicus*³⁵ potrebbe essere stato presumibilmente reso ancora più complicato dalla indeterminatezza della sua collocazione ed estensione, se dobbiamo prestare fede a quanto Cicerone ci riferisce in un dibattuto passo della *De lege agraria*. Nel 64 a.C. il tribuno P. Servilio Rullo aveva presentato un disegno di legge che prevedeva l'istituzione di un collegio decemvirale, dotato di poteri eccezionali, col compito di provvedere alla vendita di *ager publicus* nelle province per poi acquistare terre in Italia da lottizzare, secondo le modalità che già dall'età graccana erano state delineate per sovvenire all'annoso problema della crescente depauperizzazione di una larga fetta della popolazione. In base a quanto riferito dall'Arpinate, il collegio aveva il potere, a proprio insindacabile giudizio, di dichiarare demaniale qualunque proprietà, di procedere alla vendita, se lo avesse ritenuto opportuno, di imporre imposte, esonerando alcune terre e confiscandone altre, utilizzando il criterio della più assoluta arbitrarietà. Postulando che l'attività di Rullo fosse motivata da intenti antidemocratici e da evidenti interessi demagogici, riguardo alle proprietà pubbliche site in Sicilia³⁶, Cicerone dichiarò: *Nihil est in hac provincia quod aut in oppidis aut in agris maiores nostri proprium nobis reliquerint, quin id venire iubeat*³⁷, con evidente riprovazione del fatto che il tribuno aveva ordinato la vendita all'asta di quei terreni di pertinenza del popolo romano, dopo un'indagine riguardante l'intera isola, sulla scorta dei

³⁴ Gaii 2, 7; 21; 27. Ingente il repertorio bibliografico sull'interpretazione e sui risvolti sottesi dal luogo gaiano nella prospettiva della costruzione di un *Herrschaftssystem* (cfr. Dahlheim 1977). Vd. l'ampia discussione nei contributi in *I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo*, Accademia Naz. dei Lincei, quad. 194, Roma 1974; Bleicken 1974, 359-414; Grelle 1990, 167-183 per le considerazioni sulla nuova lettura del palinsesto veronese del Böhm; Lo Cascio 1991, 137 ss. Per quanto attiene alla Sicilia cfr. Levi 1967, 514-524.

³⁵ Per l'*ager publicus* nella Sicilia d'età imperiale cfr. Pavis D'Escurac 1976, 183-184; Millar 1977, 621-622; Rickman 1980, 841; Mazza 1981, 24 ss.; Id. 1986, 15 ss.; Gabba 1982-1983, 524; Salmeri 1984, 18; Lo Cascio 1986, 38 e n. 30; Manganaro 1988, 35 s.; Pinzone 1999, 174 ss.; Id. 2003, 545-552.

³⁶ Cfr. Caliri 1989, 1-23.

³⁷ Cic. *leg. agr.* 2, 18, 48.

registri dei censori (*Persequitur in tabulis censoriis totam Siciliam*)³⁸. La notizia cicero-niana circa l'indagine catastale sulla base delle *tabulae censoriae* è stata giustamente messa in rilievo da chi ha sostenuto che l'*ager publicus* siciliano fosse sostanzialmente disperso e frazionato e non circoscritto in dei distretti, in delle zone ben limitate e facilmente individuabili, giacchè esso era reperibile in ogni parte dell'isola (*totam Siciliam*), sia *in oppidis* che *in agris*. È certo possibile che nel I secolo secolo dell'impero, in linea con le direttive "dirigistiche" augustee in materia, si fosse provveduto ad una catastazione e relativa sistemazione di esso. Le fonti, avere di notizie, tacciono al riguardo. Che però ancora nel I secolo d.C. persistesse una concreta indeterminatezza almeno nella gestione dei beni demaniali, oltre che nello spartiacque giuridico tra proprietà del popolo e proprietà dell'imperatore, mi sembra sia ipotizzabile attraverso le famose iscrizioni efesine di C. Vibio Salutare³⁹, un cavaliere, che oltre ad essere stato *subprocurator*, vale a dire aggiunto al procuratore nella Mauretania Tingitana e nella Belgica, e dopo aver esercitato due milizie equestri nelle medesime province, in qualità di *praefectus cohortis* e di *tribunus militum*, rivestì anche le mansioni di *promagister portuum* e *promagister frumenti mancipalis Provinciae Siciliae*. Estremamente acceso, com'è noto, il dibattito su questa figura⁴⁰, considerata dal Rostovzev per metà "Beamter" e per metà "Generalpächter", e sul significato da attribuire all'espressione *frumentum mancipale*⁴¹, che ricorre anche in altre iscrizioni, anch'esse databili non oltre il II secolo, dalle quali si evince che esso era, se non interamente gestito, perlomeno fortemente controllato dall'imperatore (giacchè in due di esse vengono menzionati come *dispensatores* degli schiavi imperiali)⁴². Significativi, inoltre, sia gli ambiti geografici di afferenza delle succitate testimonianze, poichè si tratta, oltre che della Sicilia, della Betica e dell'Africa, tutte province senatorie, sia il fatto che le figure che appaiono in relazione col *frumentum mancipale* siano in due casi schiavi imperiali (Roma e Betica), in altri due cavalieri (Africa e Sicilia). Risale a Marquardt l'ipotesi che il *frumentum mancipale* fosse il grano da acquistare per l'annona tramite appalti, teoria questa, fortemente contestata da Hirschfeld e Rostovzev che si sono pronunziati piuttosto per l'identificazione del *fr. man.* come il complesso dei redditi in grano dell'*ager publicus*. Come non è chiaro il significato da attribuire alla locuzione *frumentum mancipale*, così molte incertezze permangono sulle mansioni attribuite a Vibio Salutare. Si trattava di funzioni amministrative straordinarie, legate a particolari congiunture?

Personalmente ritengo assolutamente condivisibile l'ipotesi secondo cui la titolatura del *promagister* fotografi in modo evidente il momento del passaggio amministrativo e gestionale al *patrimonium* imperiale dei possedimenti di pertinenza del popolo romano⁴³. Nel graduale processo di sostituzione del sistema degli appalti, dalle *societates publicanorum* alla più articolata e duttile organizzazione dell'amministrazione imperiale, quest'ultima avrebbe assimilato con i suoi procuratori il sistema di riscossione dei tributi gravanti sulle terre per-

³⁸ Cic. *leg. agr.* 1, 2, 4.

³⁹ *ILS* 7193-7195, ora in *IEphesos* 1, 2, 224-259, nrr. 28-37.

⁴⁰ Su Vibius come *promagister* di una società di *publicani* si sono espressi, a partire dal Marquardt 1888, 168 ss. e n. 2; De Laet 1949, 38; Millar 1984, 621-622; Boulvert 1970, 155-156 n. 413; Rickman 1980, 84; Cimma 1981, 116; Garnsey 1983, 123; Salmeri 1984, 18 e n. 31. Diversamente, hanno in Vibio visto un funzionario imperiale Hirschfeld 1870, 69-71; Id. 1963³, 140; Rostovzev 1902, 392; Pavis D'Escurac 1976, 183; Manganaro 1988, 35. Per un puntuale *status quaestionis* cfr. Nicolet 1991, 231-245.

⁴¹ Per lo storico russo (1902, 425; 1933, 245), si sarebbe trattato di una speciale amministrazione delle terre pubbliche, cioè del versamento di grano da parte degli affittuari delle terre pubbliche.

⁴² *CIL* VI 8853 = *ILS* 1536; *CIL* II 1197; Petsas 1950-1951, 56-58 = *AE* 1952, 225.

⁴³ Per questa interpretazione cfr. Lo Cascio 1971-1972, 77-79.

tinenti al demanio. Vibio Salutare rappresenterebbe dunque il momento di transizione in questa trasformazione, l'anello della catena che attesterebbe tale passaggio, tant'è che nella versione greca del suo *cursus* egli è genericamente definito ἀρχώνης σείτου δήμου Ῥομαίων, titolatura che suona diversamente dalla versione latina quale *promagister fr. man.* È opinione da molti condivisa che proprio la diversità dell'espressione greca da quella latina indichi, in età domiziana, una difformità percepita ancora come esistente tra il *patrimonium fisci* e il *patrimonium populi*, tra ciò che era di competenza imperiale e ciò che rientrava nell'amministrazione del *populus*, che però, in quel periodo, non aveva fattualmente, concretamente, la possibilità di assicurare e gestire tali servizi. Come si è accennato in precedenza, l'utilizzazione del medesimo personale per amministrare e curare a livello provinciale sia le proprietà private dell'imperatore sia quelle di stretta pertinenza del popolo e dello stato può aver contribuito ad alimentare confusione ed indeterminatezza nello spartiacque giuridico nonché amministrativo tra pubblico e privato.

È appunto questa l'idea centrale su cui si basa un certo indirizzo interpretativo relativamente alla "creazione" del fisco e al suo sviluppo⁴⁴. Ciò potrebbe aiutare a comprendere il graduale processo, di cui tuttavia ci sfuggono i vari gradi e livelli, attraverso cui si perveniva curiosamente, da un lato, da parte dell'imperatore, ad avere a propria disposizione proprietà dello stato; dall'altro a non poter garantire ai propri eredi naturali il normale trasferimento dei beni personali, secondo le modalità previste dal diritto privato, giacché essi beni vennero considerati come appartenenti al "ruolo" dell'imperatore e quindi trasmissibili in via successoria a chi avesse detenuto il soglio imperiale. Non sto riproponendo la trita questione, peraltro irrisolta, se nel mondo antico sia applicabile il concetto di "bene della corona", o "bene della funzione imperiale". Tuttavia, è stato da molti sostenuto che proprio l'esigenza di garantire i propri eredi all'interno della famiglia, nella consuetudine procedurale del diritto successorio, avrebbe spinto Settimio Severo, secondo la tradizione, o meglio gli ultimi imperatori antonini, come sembrerebbe da alcuni documenti epigrafici, a creare la *res privata*, una cassa, in cui fossero distinguibili i beni personali da quello che genericamente definiamo, per convenzione, dello stato. È noto che anche il dibattito sulla *res privata* non è per nulla pacifico. Solo per sintetizzare, due sono le correnti interpretative più significative: quella che fa capo a Hirschfeld secondo cui il *patrimonium* andrebbe considerato come "Krongut", contrapposto alla *res privata*, come complesso dei beni personali dell'imperatore⁴⁵; e quella di Karlowa e della sua scuola, che viceversa identificano nel *patrimonium* il patrimonio personale dell'imperatore e nella *res privata* i beni inalienabili della corona⁴⁶.

Come risulta evidente, le idee sul discrimine tra pubblico e privato nella prima età imperiale sono oltremodo variegate. Tuttavia, è indispensabile sempre ricordare, quando si affrontano tematiche di siffatta natura, che il rischio più frequente da parte degli esegeti moderni è quello di applicare al mondo antico, incoscientemente, categorie di pensiero proprie della nostra epoca. È dunque possibile che la decantata mentalità sistematica del mondo romano non abbia percepito in modo così dicotomico, come accade a noi, la differenza "strutturale" tra ciò che era di pertinenza dello stato e ciò che apparteneva al principe. E a conferma di ciò si potrebbero citare le considerazioni di Giustiniano in merito all'annoso problema della donazioni imperiali. "*Quae enim differentia introducitur – domandava retoricamente l'imperatore – cum omnia principis esse intellegantur, sive a sua substantia sive ex fiscali aliquid fuerit adquisitum?*"⁴⁷

⁴⁴ Così Brunt 1966, 75-91.

⁴⁵ Hirschfeld 1902, 311 ss.

⁴⁶ Karlowa 1885, I, 505; 841. Per un esaustivo *status quaestionis* cfr. Masi 1971, 26 ss.; Voci 1989, 13 ss.

⁴⁷ *CI VII*, 37, 3. Cfr. Jones 1950, 50 ss.; Brunt 1966, 75-91; Id. 1984, 2 ss.

È dunque possibile, come si accennava prima, che la gestione dell'*ager publicus* sia "naturalmente" confluita nell'amministrazione imperiale, anzi, nel corso del tempo, che esso stesso abbia finito per confondersi nel *patrimonium*. Ovviamente, i tempi dell'assorbimento della gestione del pubblico demanio nell'amministrazione imperiale sarebbero stati differenti da provincia a provincia e risulta perciò oltremodo difficile tracciare una linea evolutiva del fenomeno⁴⁸.

Convinzione da molti condivisa è che, parallelamente a tale processo, si sarebbe verificato nelle province senatorie anche il trasferimento nell'amministrazione imperiale della gestione delle miniere, saline, cave, e il passaggio dall'*aerarium* al *fiscus* anche di *bona caduca, vacantia, damnatorum*, trasferimento che, ovviamente, nelle province imperiali aveva già avuto luogo in precedenza.

Sfortunatamente esiguo il numero delle testimonianze epigrafiche relative appunto alla presenza di *procuratores* imperiali preposti alla gestione di industrie estrattive, come ad esempio il *Cornelius Masuetus*⁴⁹ procuratore di Tiberio a cui il municipio latino di Lipari pose una dedica, o il *Paternus procurator* che è stato messo in relazione con la gestione delle cave per l'estrazione di blocchi di pietra da Tauromenion⁵⁰.

Ma è l'età degli Antonini che rappresenta per la Sicilia un momento decisivo, rispetto appunto al passaggio gestionale delle miniere di zolfo da privati all'amministrazione imperiale, come ci viene attestato dalle *tegulae sulfuris* dell'agrigentino⁵¹. È stato postulato che proprio sotto M. Aurelio si sarebbe attuato il trasferimento al fisco imperiale dalla gestione dei privati, tra cui grande peso aveva avuto la *gens Annia*, e a cui apparteneva lo stesso imperatore. L'organizzazione dello sfruttamento di queste miniere di zolfo appare articolata e razionalizzata, con la presenza di figure inserite a vario titolo nel sistema produttivo, dal concessionario titolare dell'officina, al *conductor* della miniera, e successivamente al *manceps*⁵². Veniva utilizzato il sistema delle *conductiones*, cioè dell'affitto delle cave e della produzione a *conductores*.

Sul momento del trasferimento dei *bona vacantia, thesauri, caduca, bona damnatorum*, pene pecuniarie dall'erario al fisco non abbiamo informazioni precise, ma è presumibile che l'età dei Severi abbia rappresentato un momento di svolta. Beni di coloro che morivano intestati, o senza eredi, di cospiratori andarono dunque a rimpolpare quel patrimonio imperiale che nei primi due secoli, oltre al progressivo assorbimento delle proprietà un tempo considerate dello stato, aveva utilizzato come mezzo del suo ampliamento principalmente le eredità, le donazioni e le confische.

Secondo un'autorevole ipotesi proprio tale politica di confisca di terre, specie di quelle abbandonate, di proprietà di grandi *rentier* assenteisti, sarebbe stata applicata a tappeto in Sicilia, in analogia con quanto avvenuto in Egitto e in Africa dall'età neroniana ai Flavi⁵³.

⁴⁸ Rostovzev 1910, 291 e n. 2 assegna all'età flavia la riunificazione di *patrimonium* e resti di *ager publicus* in Asia.

⁴⁹ *CIL* X 2, 7489. Cfr. P.I.R. II², 345 nr. 1402; Pflaum 1960-1961, I, 327; III, 1018; Holm 1965, III, 641 nr. 214 in cui è detto Masuvius. Vd. inoltre Calderone 1962, s. v. *Lipara*; Manganaro 1988, 25.

⁵⁰ *CIL* X 2, 6996. Manganaro 1988, 25; 73.

⁵¹ Griffo 1963, 165 ss.; Wilson 1979, 32 ss.; Id. 1990, 238-239; De Miro 1982-83, 319-329; Manganaro 1982, 26-28; Salmeri 1992, 29-43.

⁵² Dibattuta la questione sulla presunta coincidenza di ruoli del *conductor* e del *manceps*, in quanto, secondo un certo indirizzo interpretativo, quest'ultimo sarebbe stato colui che assumeva, mediante appalto, l'intera amministrazione delle miniere, a differenza del *conductor* che era l'impresario del prodotto ai fini della commercializzazione. Analisi del problema già in Rostovzev 1961, 583-587.

⁵³ Manganaro 1988, 29. In una prospettiva diametralmente opposta Calderone 1984, 20-21 sottolinea la diversità tra quel che si verificò in Africa secondo quanto ci riferisce Plinio *n.h.* 18, 35 in relazione alle

È plausibile che siano state soggette a rastrellamenti, ad esempio, le proprietà appartenute a Galba, se si condivide la congettura in base alla quale le estensioni di terre comprese tra la zona di Piano Camera, Petrusa e Canicattì nelle quali è stato rinvenuto un numero considerevole di bolli con iscritto *GALBA* fossero proprietà imperiali⁵⁴, in analogia coi *praedia Galbana* italici, la cui esistenza ci è nota da un famoso e dibattuto documento epigrafico⁵⁵. Nelle sanguinose vicende che portarono all'affermazione della dinastia flavia, sarebbero risultate inevitabili la confisca e la requisizione dei beni appartenenti ad avversari politici.

In tale prospettiva si inquadrerebbero anche fenomeni quali la deduzione, da parte di Vespasiano, di veterani ai quali furono assegnati lotti di terreno, nel territorio di Panormo⁵⁶ e Segesta. A essi veterani sarebbe stato concesso lo *status* di coloni romani, senza che comunque ciò presupponesse una trasformazione delle condizioni giuridiche delle due città. Incerto è se il territorio messo a disposizione dei veterani fosse *ager publicus*. Quanto meno è significativo il fatto che, proprio in età flavia si condensino una serie di indizi, che portano a postulare, come si è già fatto cenno a proposito delle iscrizioni efesine di Vibio Salutare, il possibile assorbimento dei terreni demaniali nel *patrimonium* imperiale⁵⁷. Non è dunque da escludere l'ipotesi che, dopo il *longus et unus annus*, Vespasiano, dovendo ricompensare soldati che lo avevano sostenuto, abbia potuto ricorrere a porzioni di terra pubblica dei due municipi latini, in cui, mediante *lineae consortales*, come ci informa il *Liber coloniarum*⁵⁸, gli stessi *militēs* avrebbero determinato i lotti, utilizzando *cyppi oleaginei*⁵⁹ quali confini.

Parallelamente ai processi sopra elencati che portarono ad un incremento significativo del *patrimonium* imperiale, è opportuno soffermarsi sull'importanza delle entrate fiscali. Anche circa i tempi e le modalità dell'inglobamento di queste ultime nel *fiscus* è difficile tracciare una linea evolutiva chiara. Sappiamo, ad esempio, che si deve presumibilmente a Tiberio la riorganizzazione della gestione del *portorium*, incassato mediante *conductores* che agivano a nome proprio e non come *societates* e devolvevano il dovuto al fisco imperiale⁶⁰.

Circa la sostanziosità dei redditi fiscali della *provincia Sicilia* significativa risulta una testimonianza di Seneca, che intorno al 62-65, rivolgendosi a Lucilio⁶¹, a cui, com'è noto dedicò i libri *de providentia*, le lettere e le *naturales quaestiones*, mentre era *procurator* in Sicilia, definì come *procuratiuncula* il suo incarico. D'altra parte, sappiamo che il procuratore di Sicilia era di grado centenario. Indicativo per coloro che hanno sostenuto la tesi di una progressiva e intorpidita marginalizzazione della società siciliana in età imperiale il

condanne a morte e alle relative confische operate da Nerone nei confronti di quei sei *domini*, latifondisti, cui appartenevano le terre della provincia d'Africa e la situazione siciliana che pare essere stata esente da fenomeni così macroscopici.

⁵⁴ Cfr. Wilson 1979, 26 ss.; Id. 1990, 216; 219 e 390 n. 127; Id. 1999, 540.

⁵⁵ *CIL* VI 30983 = *ILS* 3840.

⁵⁶ Sulla condizione giuridica di Panormo cfr. il colloquio *Palermo in età imperiale romana*, in Kokalos 33, 1987, 225-237.

⁵⁷ È da sottolineare il fatto che proprio Vespasiano abbia rivendicato per il proprio *fiscus* persino i *subsecivii* in Italia. Cfr. Lo Cascio 1971-1972, 76-77, nn. 39-40.

⁵⁸ *Lib. Col. Grom. Vet.* (ed. C. Lachman), 211, 13-15: *Territorium Panormitanorum imp. Vespasianus adsignavit militibus veteranis et familiae suae*. Molte incertezze permangono su un'affermazione successiva (211, 21): *Item Segestanorum ut supra, vel ad Leucopetram*, che pare rimandasse alla sezione relativa ai *Bruttii*. Cfr. Mac Mullen 1976, 20 ss.

⁵⁹ *IG* XIV 352, 14.

⁶⁰ De Laet 1949, 120; 382 ss.

⁶¹ *Sen. nat. qu.* 4, *praef.* 1; *Ep. Ad Luc.* 31, 9. Cfr. Grimal 1980, 1173-1187.

fatto che dei dieci procuratori a noi noti due siano di origine africana ed altri tre greci⁶². Ciò è stato interpretato come ulteriore elemento per corroborare la tesi di una perifericità "strutturale" della Sicilia in età imperiale, una terra che "vivebat, non valebat", dove si andavano a ricoprire incarichi marginali, *procuratiunculae* appunto, e non posti di prestigio. Senza voler dibattere su scenari complessivi e su considerazioni d'ordine generale, a proposito dello scarso numero di siciliani coinvolti nelle procuratele mi sembra tuttavia si possa guardare pure in una prospettiva differente⁶³, mettendo in rilievo il fatto che la "estraneità" di natali dei procuratori potrebbe essere intesa anche come connotazione propria della vocazione multi-etnica e pluriculturale dell'isola, in cui l'utilizzo della lingua greca necessitava di un personale che potesse interloquire coi lavoratori senza problemi di comprensione, in cui la vicinanza, la contiguità con l'Africa e i relativi scambi favorivano appunto la presenza di africani nel suolo dell'isola⁶⁴.

Esula da questo intervento un'analisi del *patrimonium* imperiale in età tardoantica. Tuttavia, è utile accennarne poiché consente di acclarare alcuni problemi relativi alle età precedenti.

Gli studiosi di storia della Sicilia hanno espresso, com'è noto, opinioni oltremodo difformi in merito all'estensione e alla consistenza del patrimonio imperiale siciliano. Le riserve di Calderone⁶⁵ secondo cui esso, soprattutto nei primi secoli dell'impero, sarebbe stato limitato ad aree non eccessivamente vaste, risultano in opposizione, ad esempio, con certe vulgate storiografiche in auge secondo cui il latifondo imperiale, dall'originario nucleo augusteo avrebbe registrato una crescita continua, o che fin dai tempi del principato l'imperatore sarebbe stato fra i massimi possidenti dell'isola, teorie, queste, che soprattutto nel passato hanno in qualche misura fatto da sfondo all'ipotesi di una committenza imperiale della Villa di Piazza Armerina⁶⁶. Documenti e testimonianze che possano autorizzare a condividere queste ultime tesi, effettivamente non ce ne sono, anche a voler utilizzare, in modo assolutamente improprio, però, la menzione nelle fonti o in documenti epigrafici di beni che afferivano a membri della famiglia imperiale. Essi beni non necessariamente furono automaticamente assorbiti nel *patrimonium*, e per ognuno di essi sarebbe opportuno seguirne le alterne vicende, legate essenzialmente a situazioni politiche, nella trasmissione ereditaria e nelle condizioni giuridiche. Esemplicativo il caso delle terre di Domizia Longina⁶⁷, moglie di Domiziano, site nella parte occidentale della piana di Catania, tra Ramacca ed Aidone, in cui si praticava l'allevamento, come è attestato dalla menzione di un *magister ovium*, e che, è stato ipotizzato, l'imperatrice avrebbe ereditato dal padre, Cn. Domizio Corbulone⁶⁸, legato di Siria. La proprietà di tali terre rimase a Domizia anche dopo l'uccisione di Domiziano, alla quale, pare, ella stessa non sarebbe stata estranea, secondo le indiscrezioni di Svetonio e Dione Cassio⁶⁹. Ed è naturale pensare che tali fondi non venissero inevitabilmente catturati nel serbatoio imperiale, ma che restassero beni privati della famiglia di Longina, a

⁶² Holm 1965, III, 638-640; Pflaum 1961, 70 ss.; 237 n.1; II, 1018; 1044. All'elenco di Pflaum bisogna probabilmente aggiungere un *procurator* anonimo (*Sili[us]?*), sotto M. Aurelio e Lucio Vero per il quale cfr. Manganaro 1959, 3 ss.

⁶³ In questo senso Clemente 1979, 371.

⁶⁴ Picard 1972-1973, 108-111.

⁶⁵ Calderone 1984, 21. *Contra* si vedano le considerazioni di Ruggini 1980, 399; Manganaro 1988, 23.

⁶⁶ Per una disamina delle varie tesi cfr. Calderone 1984, 31 ss.

⁶⁷ Cfr. Salmeri 1984, 12-23.

⁶⁸ *PIR*² D 142. Cfr. Syme 1970, 27-39.

⁶⁹ Suet. *Dom.* 14, 1; Dion. Cass. 67, 15, 2-4.

meno che non si verificassero particolari congiunture d'ordine politico⁷⁰. Stesso discorso può farsi per i *praedia Afiniana*, anch'essi siti nel catanese, che riportano il gentilizio *Afinius*, proprio della moglie dell'imperatore *Vibius Gallus Trebonianus*⁷¹.

L'idea dunque di un patrimonio imperiale in Sicilia già enorme nei primi secoli dell'era volgare e bulicemente proiettato a ingoiare nella sua amministrazione le terre disponibili mi sembra si sia sviluppata sotto le lenti deformanti della situazione che noi vediamo chiaramente delineata in età tardoantica. Tra IV e V secolo, infatti, si registra una trasformazione di fondo nelle strutture amministrative del *patrimonium* imperiale siciliano e tale trasformazione è riconducibile presumibilmente ad un progressivo ampliamento e incremento di esso⁷².

Dobbiamo, com'è noto, alla prolissa minuziosità compilativa della *Notitia Dignitatum*⁷³ la lista dei *rationales rerum privatarum sub dispositione del comes rerum privatarum*, cioè dei funzionari preposti alla gestione e all'amministrazione del patrimonio imperiale. In essa lista sono menzionati per lo più un *rationalis* per ogni diocesi tranne in Italia, per la quale sono elencati un *rationalis per Italiam*, uno *per urbem Romam et suburbicarias regiones* ed un altro *per Siciliam*⁷⁴. A tale elenco segue la lista dei *procuratores rerum privatarum*, in cui sono menzionati un *procurator Italiae* ed un *procurator Siciliae*. La Sicilia, pertanto, risulta l'unica regione all'interno del comparto comprendente l'Italia annonaria e le regioni suburbicarie alla quale sarebbero stati assegnati sia un *rationalis* che un *procurator rerum privatarum*. Tale particolarità, secondo il Jones⁷⁵ va spiegata ipotizzando che i *procuratores* furono promossi al rango di *rationales*, ma non cancellati dalla lista precedente. Sembra più verosimile, invece, o che i *rationales* in questione avessero dei *procuratores* alle loro dipendenze⁷⁶, o che, in ogni caso, si trattasse di competenze differenti, essendo stata delegata ai procuratori la gestione effettiva delle terre, ai *rationales* il controllo e la supervisione⁷⁷.

Ma al di là di queste complesse gerarchie amministrative di cui ci sfuggono nello specifico i limiti degli ambiti di competenze, ciò che risulta evidente è il fatto che tra IV e V secolo si sia sentita l'esigenza di rendere più articolata l'amministrazione del patrimonio imperiale siciliano, segno di una sua accresciuta importanza e di una sua aumentata rilevanza.

⁷⁰ Diversamente Salmeri 1984, 20. Che in alcuni casi le proprietà dei membri della famiglia imperiale non venissero inglobate necessariamente nel serbatoio imperiale è dimostrato, ad esempio, dal caso di Faustina Ummidia Cornificia, nipote di Marco Aurelio, i cui beni, in Frigia, passarono alla sorella e successivamente ai nipoti, come risulta da HA *Marc.* 4, 7; 7, 4; IGRR IV, 887-893.

⁷¹ CIL X 2, 7041. Cfr. Manganaro 1988, 30.

⁷² Per le *possessiones* di Costanzo e Placidia in Sicilia cfr. Olymp. *frg.* 15 Müller in cui lo storico riferisce delle disastrose conseguenze derivanti dalla distruzione da parte di Asclepio, amministratore dei beni siciliani di Galla Placidia e Costanzo, di una statua miracolosa, consacrata al fine di scongiurare il fuoco dell'Etna e l'invasione di barbari. Cfr. Sirago 1961, 205; Oost 1968, 143. Sull'identificazione dei barbari che, in seguito alla distruzione della statua avrebbero invaso l'isola cfr. Pinzone 1999, 272 ss. e n. 9, il quale ha attentamente esaminato le testimonianze di Olimpiodoro e di Orosio (*hist.* 7, 43, 12), inserendole nel quadro dell'*Auseinandersetzung* tra cristiani e pagani negli anni intorno al 410.

⁷³ NDOcc. XII 6-16.

⁷⁴ Da indagare le possibili relazioni tra la figura del *rationalis* e quella del *kaqolik*“\$ introdotto in Egitto alla metà del IV secolo.

⁷⁵ Jones 1974, 621.

⁷⁶ Così Clemente 1968, 86-87. Inespiegabilmente Ruggini 1980, 399, parla di una subordinazione del *rationalis* al *procurator rei privatae*.

⁷⁷ Per quest'ultima ipotesi vd. Delmaire 1989, 214.

BIBLIOGRAFIA

- Bleicken 1974 = Bleicken J., «In provinciali solo dominium populi Romani est vel Caesaris». *Zur Kolonisationspolitik der ausgehenden Republik und frühen Kaiserzeit*, *Chiron* 4, 1974, 359-414.
- Boulvert 1970 = Boulvert G., *Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut Empire romain*, Napoli 1970.
- Broughton 1986 = Broughton T.R.S. *The Magistrates of the Roman Republic*, II, New-York 1950-1986.
- Brunt 1966 = Brunt P.A., *The "fiscus" and its development*, *JRS* 56, 1966, 75- 91.
- Calderone 1950 = Calderone S., s. v. *Lipara* in E. De Ruggero, *Dizionario Epigrafico*, 4, Roma 1950, 1407-1410.
- Calderone 1984 = Calderone S., *Contesto storico, committenza e cronologia*, in *La Villa romana del Casale di Piazza Armerina*, Atti della IV riunione scientifica della scuola di perfezionamento in Archeologia classica dell'Università di Catania, *CASA* 23, 1984, 13-30; 31-57.
- Caliri 1989 = Caliri E., *La De Lege agraria di Cicerone e il problema dell'ager publicus siciliano*, *Instrumenta Doctrinae* 3, 1989, 1-23.
- Caliri 2003 = Caliri E., *Il cubiculario Lauricio. Squarci di storia agraria siciliana nel V secolo d.C.*, *MedAnt* 6, 1, 2003, 429-468.
- Caliri 2003 = Caliri E., *Rapporti città-campagna nella Sicilia tardoantica: massa fundorum ed istituto civico*, in *Città e campagna in Sicilia e Magna Grecia dall'età ellenistica alla Tarda Antichità*, Roma 11-13 sett. 2003, in c. d. s.
- Casagrandi 1893 = Casagrandi V., *Ricordi di M. Vipsanio Agrippa in Sicilia*, in *Raccolta di Studi*, 1, Catania 1893, 127-138.
- Cimma 1981 = Cimma M.R., *Ricerche sulle società di publicani*, Milano 1981.
- Clemente 1968 = Clemente G., *La "Notitia Dignitatum"*, Cagliari 1968.
- Crawford 1980 = Crawford D.J., *Proprietà imperiali*, in M. Finley (ed.), *La proprietà a Roma*, tr. it. Bari 1980, 33-76.
- Dahlheim 1977 = Dahlheim W., *Gewalt und Herrschaft: Das provinzielle Herrschaftssystem der römischen Republik*, Berlin-New York 1977.
- Delmaire 1989 = Delmaire R., *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Rome 1989.
- De Laet 1949 = De Laet S.J., *Portorium, Étude sur l'organisation douanière chez les Romains, surtout a l'époque du Haut-Empire*, Brugge 1949.
- De Martino 1965 = De Martino F., *Storia della Costituzione Romana*, 4, 2, Napoli 1965.
- Gabba 1982-1983 = Gabba E., *La Sicilia nel III-IV sec. d.C.*, *Kokalos* 28-29, 1982-1983, 516-529.
- Gabba 1986 = Gabba E., *La Sicilia romana*, in M.H. Crawford (a cura di), *L'impero romano e le strutture economiche e sociali delle province*, *Biblioteca di Athenaeum* 4, Como 1986, 71-85.
- Garnsey 1983 = Garnsey P., *Grain for Rome*, in P. Garnsey – K. Hopkins – C.R. Whittaker, *Trade in the Ancient Economy*, London 1983, 118-130; 201-203.
- Garzetti 1953 = Garzetti A., "Aerarium" e "fiscus" sotto Augusto: storia di una questione in parte di nomi, *Athenaeum* 31, 1953, 298-327.
- Grelle 1990 = Grelle F., *L'appartenenza del suolo provinciale nell'analisi di Gaio 2, 7 e 2, 21*, *Index* 18, 1990, 167-183.

- Grimal 1980 = Grimal P., *Lucilius en Sicile*, Miscellanea di studi classici in onore di E. Manni, Roma 1980, 4, 1173-1187.
- Hirschfeld 1970 = Hirschfeld O., *Annona. Die Getreideverwaltung in der römischen Kaiserzeit*, Philologus 28, 1870, 69-81.
- Hirschfeld 1902 = Hirschfeld O., *Der Grundbesitz der römischen Kaiser in den ersten drei Jahrhunderten*, Klio 2, 1902, 45-72; 284-315.
- Hirschfeld 1905 = Hirschfeld O., *Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin 1905, (Berlin 1963³).
- His 1896 = His R., *Die Domänen der römischen Kaiserzeit*, Leipzig 1896.
- Holm 1965 = Holm A., *Storia della Sicilia nell'antichità*, tr. it. di G.B. Dal Lago, V. Graziadei, G. Kirner, Torino 1896-1901, rist. anast. Bologna 1965.
- Jones 1950 = Jones A.H.M., *The "aerarium" and the "fiscus"*, JRS 40, 1950, 22-29.
- Jones 1974 = Jones A.H.M., *The Later Roman Empire, 284-602*, Oxford 1964, tr. it. Milano 1974.
- Karlowa 1885 = Karlowa O., *Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig 1885.
- Kränzlein 1965 = Kränzlein A., s. v. *Patrimonium*, in *RE* suppl. X, Stuttgart 1965, 493-502.
- Levi 1967 = Levi M.A., *La Sicilia ed il "dominium in solo provinciali"*, Athenaeum n. s. 7, 1967, 514-524.
- Lo Cascio 1971 = Lo Cascio E., *Patrimonium, Ratio Privata, Res Privata*, Annali dell'Istituto Italiano di Studi Storici 3, 1971-72, 56-121.
- Lo Cascio 1986 = Lo Cascio E., *La struttura fiscale dell'impero romano*, in M.H. Crawford (a cura di), *L'impero romano e le strutture economiche e sociali delle province*, Como 1986, 29-59.
- Lo Cascio 1991 = Lo Cascio E., *Le tecniche dell'amministrazione*, in G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba, *Storia di Roma*, 2, 2, Torino 1991, 119-181.
- Mac Mullen 1976 = Mac Mullen R., *Two notes on imperial properties*, Athenaeum 54, 1976, 19-36.
- Manganaro 1959 = Manganaro G., *Epigrafi frammentarie di Catania*, Kokalos 5, 1959, 145-158.
- Manganaro 1963 = Manganaro G., *Tre tavole di bronzo con decreti di proxenia del Museo di Napoli e il problema dei proagori in Sicilia*, Kokalos 9, 1963, 205-220.
- Manganaro 1972 = Manganaro G., *Per una storia della Sicilia romana*, ANRW I 1, Berlin - New York 1972, 442-461.
- Manganaro 1988 = Manganaro G., *La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano*, ANRW II, 11.1, Berlin - New York 1988, 3-89.
- Manganaro 1982 = Manganaro G., *Die Villa von Piazza Armerina, Residenz des kaiserlichen Prokurators, und ein mit ihr verbundenes Emporium von Henna*, in *Palast und Hütte. Beiträge zum Bauen und Wohnen im Altertum, Symposium der A. von Humboldt-Stiftung*, Berlin 1979, Mainz am Rhein 1982, 493-513.
- Marquardt 1888 = Marquardt J., *De l'organisation financière chez les Romains*, Paris 1888.
- Masi 1971 = Masi A., *Ricerche sulla "res privata" del princeps*, Milano 1971.
- Mazza 1980-1981 = Mazza M., *Economia e società nella Sicilia romana*, Kokalos 26-27, 1980-1981, 292-358.
- Mazza 1986 = Mazza M., *La Sicilia tra Tardo-Antico e Altomedioevo*, in *La Sicilia rupestre nel contesto delle civiltà mediterranee*, "Atti VI Conv. Intern. sulla civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia, Catania - Pantalica - Ispica 7-12 sett. 1981", Galatina 1986, 43-84.

- Millar 1977 = Millar F., *The Emperor in the Roman World*, London 1977.
- Millar 1963 = Millar F., *The Fiscus in the First Two Centuries*, JRS 53, 1963, 29-42.
- Mommsen 1887 = Mommsen Th., *Römisches Staatsrecht*, Berlin 1887³.
- Nicolet 1991 = Nicolet C., *Fruentum municipale: en Sicile et ailleurs*, in A. Giovannini (ed.), *Nourrir la Plèbe*, Actes du colloque de Genève à D. Van Berchem, Basel-Kassel 1991, 119-141.
- Oost 1968 = Oost S.I., *Galla Placidia Augusta. A Biographical Essay*, Chicago-Londra 1968.
- Orestano 1968 = Orestano R., *Il "problema delle persone giuridiche" in diritto romano*, I, Torino 1968.
- Pace 1949 = Pace B., *Arte e civiltà della Sicilia antica*, I-IV, Roma – Napoli – Città di Castello 1949.
- Pavis 1963 = Pavis D'Escurac H., *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin 1963³.
- Pavis 1976 = Pavis D'Escurac H., *La préfecture de l'annone, service administratif impérial d'Auguste à Costantine*, BEFAR 226, Roma 1976.
- Petsas 1950-1951 = Petsas P.M., *Inscriptiones Lat. Thessalonicae*, Arch. Ep. 1950-1951, 56-58.
- Pflaum 1960-1961 = Pflaum H.G., *Les carrières procuratoriennes équestres sous le haut-empire romain*, 3, Paris 1960-1961.
- Picard 1972-1973 = Picard G.Ch., *Rapports de la Sicile et de l'Afrique pendant l'empire romain*, Kokalos 18-19, 1972-1973, 108-111.
- Pinzone 1999 = Pinzone A., *Provincia Sicilia. Ricerche di Storia della Sicilia romana da Gaio Flaminio a Gregorio Magno*, Catania 1999.
- Pinzone 2003 = Pinzone A., *Ancora in tema di ager publicus siciliano in età ciceroniana*, in AA.VV., *Archeologia del Mediterraneo. Studi in onore di E. De Miro*, Roma 2003, 545-552.
- Pinzone 2004 = Pinzone A., *I socii navales siciliani*, in M. Cacciamo Caltabiano, L. Campagna, A. Pinzone, *Nuove prospettive della ricerca sulla Sicilia del III sec. a.C.* *Archeologia, Numismatica, Storia*, Soveria Mannelli 2004, 11-34.
- Pinzone 2004 = Pinzone A., *Agatirno: spunti di storia istituzionale ed economica*, in U. Spigo, *Archeologia a Capo d'Orlando*, Messina 2004, 17-23.
- Pinzone 2005 = Pinzone A., *Indagine su una microarea: la Val d'Agrò in età romana*, in *La Val d'Agrò. Un territorio, una storia, un destino*, Palermo 2005, 77-95.
- Rickman 1980 = Rickman G., *The Corn Supply of Ancient Rome*, Oxford 1980.
- Roddaz 1984 = Roddaz J.-M., *Marcus Agrippa*, Roma 1984.
- Rostovzev 1910 = Rostovzev M., *Studien zur Geschichte des römischen Kolonats*, Beiheft zum Archiv für Papyrusforschung und Verwandte Gebiete, Leipzig-Berlin 1910.
- Rostovzev 1933 = Rostovzev M., *The Social and Economic History of the Roman Empire*, Oxford 1926, ed. it. Firenze 1933.
- Rostovzev 1961 = Rostovzev M., s.v. *conductor* in E. De Ruggiero, *Dizionario Epigrafico*, rist. an. Roma 1961, 578-597.
- Salmeri 1984 = Salmeri G., *Un magister ovium di Domizia Longina in Sicilia*, ASNP s. 3, 14, 1984, 12-23.
- Salmeri 1992 = Salmeri G., *Miniere di zolfo in Sicilia ed in Grecia in età imperiale*, in Id., *Sicilia romana. Storia e storiografia*, Catania 1992.

- Sartori 1974 = Sartori F., *Le condizioni giuridiche del suolo di Sicilia*, in Atti Conv. Intern. su *I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo*, Roma 26-28 ott. 1971, QAL 194, 1974, 225-248.
- Schulten 1896 = Schulten A., *Die römischen Grundherrschaften*, Weimar 1896.
- Scramuzza 1937 = Scramuzza V.M., *Roman Sicily*, in T. Frank (ed.), *An Economic Survey of Ancient Rome*, III, Baltimore 1937, 225-377.
- Sirago 1961 = Sirago V., *Galla Placidia e la trasformazione politica dell'Occidente*, Louvain 1961.
- Stone 1983 = Stone S.C., *Sextus Pompey, Octavian and Sicily*, AJA 87, 1983, 11-22.
- Syme 1970 = Syme R., *Domitius Corbulo*, JRS 60, 1970, 27-39.
- Vassalli 1908 = Vassalli F., *Concetto e natura del fisco*, Studi senesi 25, 1908 = Studi giuridici III. 1, Milano 1960.
- Voci 1971 = Voci A., *Ricerche sulla res privata del princeps*, Milano 1971.
- Wilson 1979 = Wilson R.J.A., *Brick and Tiles in Roman Sicily*, in A. McWhirr (a cura di), *Roman Brick and Tile. Studies in Manufacture, Distribution and Use in the Western Empire*, BAR Intern. Series 68, Oxford 1979, 11-43.
- Wilson 1988 = Wilson R.J.A., *Trade and Industry in Sicily during the Roman Empire*, in ANRW II. 11.1, 1988, 207-305.
- Wilson 1990 = Wilson R.J.A., *Sicily under the Roman Empire*, Warminster 1990.
- Wilson 1999 = Wilson R.J.A., *Iscrizioni su manufatti siciliani in età ellenistico-romana*, in M.I. Gulletta (a cura di), *Sicilia Epigraphica*, Atti del Convegno di Erice, 15-18 ottobre 1998, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa ser. IV, 2, Pisa 1999, 531-555.
- Ziegler 1965 = Ziegler K., *Plutarco*, ed. it. a cura di B. Zucchelli, Brescia 1965.